

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE IL
TIMONIERE SOC. COOP. A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MESOLA FE PIAZZA BRUNO ROSSI
10

Numero REA: FE - 149889

Codice fiscale: 01358120382

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-02-2006 - Statuto completo	2
--	---

parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore
sedici e minuti due.

Le spese del presente atto sono a carico della società.
Si allega sub. "A" lo Statuto aggiornato senza lettura per
espressa dispensa delle parti.

Richiesto, ho ricevuto il presente atto, elaborato
elettronicamente da persona di mia fiducia e completato di
mio pugno, del quale ho dato lettura al costituito che lo
approva e sottoscrive in fine ed a margine con me Notaio
unitamente a quanto allegato.

Consta di due fogli scritti per intero su sei pagine e parte
della settima sin qui.

Firmato Coradin Benito Mario

Firma del Notaio e impronta di sigillo

ALLEGATO "A" AL REPERTORIO N. 9320

STATUTO DELLA

"COOPERATIVA SOCIALE IL TIMONIERE Soc. Coop. a r.l."

TITOLO I DENOMINAZIONE - MUTUALITA'- SEDE - ATTIVITA'

ART.1 - E' costituita, con sede sociale in Mesola (FE),
località Santa Giustina, una Società Cooperativa a
responsabilità limitata denominata **"COOPERATIVA SOCIALE IL
TIMONIERE Soc. Coop. a r.l."**. Potranno essere istituiti sedi
secondarie, agenzie ed uffici anche in altre località con le
delibere di legge.

ART.2 - La cooperativa non ha fine di lucro, é retta da scopo
mutualistico e svolge la propria attività mutualistica in
funzione del conseguimento dell'oggetto sociale più avanti
indicato, le cui regole di svolgimento ed i relativi criteri,
con specifico riferimento ai rapporti tra la società ed i
soci, saranno previsti in apposito regolamento che,
predisposto dall'organo amministrativo verrà approvato
dall'assemblea straordinaria della società ai sensi e per gli
effetti dell'ultimo comma, seconda parte, dell'articolo 2521
c.c. Fin d'ora si precisa comunque, con riferimento a detti
rapporti mutualistici, che la società é e sarà obbligata al
rispetto del principio di parità di trattamento, demandandosi
all'organo amministrativo, la facoltà, nei limiti della
compatibilità con il regolamento a predisporre ed approvarsi,
di instaurare ed eseguire rapporti con i soci a condizioni
tra loro diverse, valutata la diversa condizione degli
stessi, le esigenze della cooperativa e quelle di tutti gli
altri soci. E' altresì espressamente prevista l'attività con
i terzi da regolare a cura dell'organo amministrativo fermo
restando l'osservanza della mutualità prevalente.

Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste nella
legge dell'8 novembre 1991 n.381, quelle del presente statuto
e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel
Titolo VI del libro V del codice civile nonché, in quanto
compatibili, quelle previste dal Titolo V del codice medesimo

in materia di società a responsabilità limitata.

Essa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane tramite Unione Provinciale di Ferrara e su deliberazione del proprio Consiglio di Amministrazione, potrà aderire ad altri organismi di assistenza a tutela del movimento cooperativo nonchè organismi economici e sindacali che si propongono iniziative ed attività mutualistiche e cooperativistiche.

Su delibera del Consiglio di Amministrazione essa potrà aderire ad altri organismi che svolgano attività o servizi connessi all'oggetto statutario.

ART.3 - La società ha la durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà venire ulteriormente prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

ART.4 - La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione e di lucro.

Oggetto principale della Cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini e più in particolare di porre di essere tutte le iniziative possibili per il reinserimento nel mondo del lavoro e nel contesto sociale di tutti i soggetti socialmente emarginati o svantaggiati quali gli invalidi fisici, psichici o sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcoolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiari, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione e ciò attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi che, a qualsiasi titolo, professionale, di volontariato o quali utenti, partecipino, nelle diverse forme, all'attività ed alla gestione della cooperativa stessa.

Per il raggiungimento di tali finalità la Cooperativa potrà svolgere le attività di cui all'art. 1 legge 381/91 e precisamente: lo svolgimento di attività diverse quali quelle agricole, industriali, commerciali o servizi, purchè finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Per una migliore realizzazione delle finalità indicate, la Cooperativa potrà integrare sia in modo permanente sia secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altre strutture cooperative, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

Uno scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è anche quello di ottenere, mediante la gestione in forma associata di attività economiche, l'elevazione morale, culturale e professionale degli aderenti.

La società sulla base di questi presupposti potrà gestire oltre alle attività economiche e sociali anche attività ricreative tali da favorire il miglior raggiungimento di

quanto sopra.

Sempre per favorire il reinserimento sociale dei soggetti emarginati o svantaggiati la cooperativa potrà gestire e promuovere totalmente o parzialmente attività editoriale, di formare culturale e professionale, di documentazione audiovisiva e sportive.

La cooperativa inoltre ritiene valore fondamentale la salvaguardia dei beni naturali e paesaggistici, nel pieno rispetto del rapporto ottimale tra l'uomo e l'ambiente che lo circonda.

La cooperativa al fine di perseguire l'oggetto sociale, a mero titolo esemplificativo potrà inoltre;

a) condurre sia totalmente che parzialmente attività produttive o di servizio per il riutilizzo ecologico di carta, vetro, residui metallici, residui di fibre naturali, artificiali e di quant'altro possa essere riutilizzato con risparmio di risorse naturali;

b) occuparsi di opere di riassetto, pulizia, giardinaggio, manutenzione e protezione di parchi, giardini, aree e verde pubblico e delle aree di rispetto naturalistico in genere;

c) svolgere attività di vendita e di commercializzazione, sia all'ingrosso che al minuto, di qualsivoglia tipo di prodotto attinente alle diverse attività produttive e di servizio di cui si occupa la cooperativa o che comunque siano funzionali al raggiungimento dell'oggetto sociale;

d) gestire la produzione, lavorazione e commercializzazione di manufatti in genere, sia in proprio che in conto terzi, nonchè di prodotti derivanti da attività lavorative dei partecipanti all'attività sociale ottenuta in appositi centri di lavoro sia di carattere artigianale che non;

e) condurre aziende agricole e forestali nonchè di coltivazione ortofrutticole e/o florovivaistiche con svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione del fondo, compresa la commercializzazione, anche previa confezione e trasformazione dei prodotti ottenuti dalle colture ed attività suddette;

f) gestire e condurre pubblici esercizi commerciali, ricreativi e ricettivi di qualsiasi genere, o condurre esercizi di ristoro, quali bar, ristoranti centri e circoli ricreativi, purchè finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate;

g) lavorare per conto terzi capi di abbigliamento, bigiotteria, giocattoli, assemblaggi meccanici, elettrici o elettromeccanici ed elettronici;

h) organizzare, promuovere e gestire corsi di formazione e aggiornamento professionale e simili;

i) organizzare e gestire servizi di guardiana, sorveglianza, custodia di parcheggi ed attività accessorie in aree pubbliche e private.

l) esercitare attività di pulizie e facchinaggio.

A tal fine potrà provvedere:

1) ad assumere la concessione in appalto di lavori, servizi e forniture dallo Stato da Enti Pubblici e Privati e privati cittadini;

2) ad istituire o gestire stabilimenti, officine, aziende agricole, impianti e magazzini, negozi ed altri esercizi commerciali, necessari per l'espletamento delle attività sociali;

3) ad acquistare o prendere in affitto aree, magazzini officine, macchinari, negozi ed altri esercizi commerciali necessari all'esercizio dell'impresa sociale.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopraelencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare (ad eccezione dell'attività di intermediazione mobiliare prevista dalla legge 1/1991), immobiliare e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione dell'oggetto sociale e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo, nonchè fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa;

a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e accessorie all'attività sociale;

b) dare adesione e partecipazione ed enti ed organismi economici consortili diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi e gli approvvigionamenti;

c) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito.

Per la realizzazione dell'oggetto sociale la cooperativa si potrà avvalere di varie fonti di finanziamento a titolo esemplificativo:

a) previsti dalle leggi dello Stato e dalla Regione;

b) sovvenzioni e contributi anche a fondo perduto della CEE, dello Stato degli Enti Locali (Comune, Unità Sanitarie Locali, Provincia, Regione) e di privati;

c) anticipazioni non fruttifere, eventuali sottoscrizioni a fondo perduto da parte di soci e prestiti fruttiferi disciplinati da un apposito regolamento elaborato dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea;

d) credito ordinario;

e) eventuali proventi da iniziative per la divulgazione degli scopi della cooperativa;

f) eventuali lasciti, ereditati, donazioni ed elargizioni.

TITOLO II - SOCI - RECESSO - ESCLUSIONE - LIQUIDAZIONE

ART.5 - Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito per legge.

Possono essere soci tutti coloro che, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni

politiche, di condizioni personali e sociali, condividendo

gli scopi ed il fine sociale che si prefigge la cooperativa, possono dare un contributo per il raggiungimento degli stessi. Possono essere soci anche le persone svantaggiate di cui all'art. 4 del presente Statuto ai sensi della legge 381 dell'8 novembre 1991 sulle cooperative sociali, se maggiorenni, o nella persona di un proprio familiare o tutore se minorenni o soggetti a tutela.

Possono altresì, fare parte della Cooperativa in qualità di soci, operatori particolarmente qualificati e responsabilizzati che operino per il reinserimento ed il recupero sociale, nonché per la formazione culturale e professionale dei più emarginati.

Possono altresì essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera per contribuire al raggiungimento dell'oggetto sociale.

I soci volontari verranno iscritti in una apposita sezione del libro soci. Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Possono inoltre essere soci anche le società persone giuridiche, enti ed organismi pubblici e privati nei cui statuti siano previsti finanziamenti per le cooperative sociali che intendono partecipare per favorire l'attività della cooperativa.

Non possono essere soci coloro che abbiano interessi contrastanti o non coincidenti con quelli della cooperativa.

ART.6 - Chi si trova in possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente ed intende essere ammesso alla Cooperativa in qualità di socio, deve fare domanda al Consiglio d'Amministrazione dichiarando:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza e domicilio;
- b) i requisiti prescritti dallo Statuto;
- c) l'ammontare delle quote che intende sottoscrivere;
- d) ogni altra notizia richiesta dal C.d.A.;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti approvati ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se l'istanza è proposta da persona giuridica o organismi professionali, si devono inoltre indicare:

- 1. la ragione sociale o la denominazione e la sede;
- 2. la qualità della persona che sottoscrive l'istanza;
- 3. il provvedimento dell'organo competente a deliberare la proposizione della domanda e l'assunzione delle obbligazioni conseguenti all'eventuale accoglimento.

ART.7 - Sull'ammissione dei nuovi soci si pronuncia il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, verificando la sussistenza dei requisiti.

Il Consiglio di Amministrazione comunica al nuovo Socio la delibera di ammissione e provvede ad iscriverlo nel libro

soci o emana il provvedimento di rigetto che, motivato, entro sessanta giorni dalla sua adozione, in uno alla motivazione, verrà comunicato all'interessato. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto l'interessato può chiedere che, sull'istanza di ammissione, si pronunzi l'assemblea.

Con l'inserzione il socio cooperatore assume nei confronti della cooperativa i seguenti obblighi:

a) il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota sottoscritta, una tassa di ammissione a fondo perduto da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale;

b) il soprapprezzo o tassa di ammissione è determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Qualora il nuovo socio non provveda al totale versamento della quota sociale e al pagamento del soprapprezzo, l'ammissione si intende annullata ad ogni effetto.

ART.8 - La qualità di Socio conferisce tutti i diritti inerenti alla partecipazione societaria e determina l'impegno di osservare le norme del presente statuto, del regolamento e le deliberazioni degli Organi Sociali.

ART.9 - La qualità di socio si perde o per recesso o per morte, o per decadenza dovuta a sopravvenuta incapacità di contribuire all'attuazione dell'oggetto sociale; ne consegue lo scioglimento del rapporto associativo individuale.

La Cooperativa è tenuta a rimborsare al socio che recede la quota sociale versata. La somma pagata a titolo di soprapprezzo o tassa di ammissione non viene restituita.

Da tale rimborso la Cooperativa può detrarre le somme eventualmente dovute dall'ex socio. La restituzione delle somme che l'ex socio ha versato ad altro titolo è regolata dai documenti contrattuali in base ai quali le somme stesse sono state versate.

ART.10 - Il recesso è consentito al socio, oltre ai casi previsti per legge, anche nell'ipotesi di cessazione dell'attività svolta al momento dell'ammissione.

Il socio receduto resta comunque vincolato per gli impegni assunti nei confronti della Cooperativa precedentemente alla data del recesso.

Non è comunque ammissibile il recesso parziale. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla

comunicazione del provvedimento di accoglimento della

domanda; per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART.11 - Oltre che nei casi previsti dalla legge e con le modalità indicate dalla stessa, può con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, essere escluso il socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento dell'oggetto sociale, o che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che agisca nei confronti della Società con atti previsti come concorrenza sleale dell'art. 2598 del codice civile;
- c) non osservi le disposizioni del presente statuto o del regolamento;
- d) non mantenga gli impegni verso la Cooperativa senza giusta causa;
- e) provochi disordini nell'ambito della base sociale o danneggi materialmente la Cooperativa.

La delibera di esclusione da parte del Consiglio di Amministrazione è comunicata al socio entro 8 (otto) giorni dall'assunzione della stessa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il quale nei sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale. L'esclusione produce effetto dall'annotazione del provvedimento nel libro soci, che sarà eseguita senza indugio dagli amministratori. Lo scioglimento del rapporto determina contestualmente la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Il socio receduto o escluso e gli eredi del socio defunto avranno diritto al rimborso delle quote al valore nominale, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si verifica l'evento.

La liquidazione della partecipazione sociale potrà essere ridotta in proporzione delle perdite imputabili al capitale e non prevede il rimborso del sopraprezzo, ove versato. Il pagamento, salvo ogni diritto di compensazione per debiti verso la Cooperativa, deve essere fatto entro 365 (trecentosessantacinque) giorni successivi alla approvazione del bilancio.

TITOLO III - PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - UTILI

ART.12 - Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale di Euro 51,00 (cinquantuno) ciascuna e relativi multipli;
- b) dal fondo di riserva ordinaria, formato con le quote degli avanzi di gestione o con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi;
- c) dall'eventuale fondo sopraprezzo quote, formato con le sole somme versate dai soci a norma del precedente art. 7

lettera b);

e) dalla riserva straordinaria;

f) da ogni altra riserva costituita o prevista per legge.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della Società.

Le quote non possono essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il versamento della quota sottoscritta può essere effettuata in unica soluzione o ratealmente nel seguente modo:

a) per metà dell'importo all'atto della sottoscrizione;

b) per il residuo 50% anche ratealmente secondo quanto sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Le somme versate come tasse di ammissione non sono rimborsabili in nessun modo.

ART.13 L'esercizio Sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio previo esatto inventario da compilarsi, con criteri di oculata prudenza.

Il bilancio annuale della Cooperativa viene sottoposto all'approvazione dell'assemblea entro i successivi 120 (centoventi) giorni ovvero, quando particolari esigenze lo richiedono, entro i successivi 180 (centottanta) giorni.

Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della Società.

Gli eventuali avanzi netti di gestione saranno così ripartiti:
a) almeno il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva ordinaria;

b) una quota pari al 3% (tre per cento) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

c) **una eventuale quota ai soci cooperatori quali dividendo, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, rispetto al capitale effettivamente versato e comunque nella misura non oltre quella prevista dalla legge per poter godere anche delle esenzioni di ordine fiscale, se deliberate dall'assemblea dei soci;**

d) la rimanente parte potrà essere destinata a scopi di natura mutualistica o attribuita a riserva indivisibile.

In caso di emissione di strumenti finanziari è fatto divieto di remunerare gli stessi offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

L'assemblea che approva il bilancio, in conformità all'articolo 2545 sexies c.c. III comma, può deliberare su proposta dell'organo amministrativo nel progetto del bilancio

d'esercizio, l'erogazione di ristorni ai soci cooperatori

proporzionalmente alla qualità e quantità dello scambio mutualistico.

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI E RAPPRESENTANZA LEGALE

ART.14 - Sono organi della cooperativa:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico;
- c) il Collegio Sindacale.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART.15 - L'assemblea è costituita dai soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni ed in regola con i pagamenti sociali.

L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia.

L'Assemblea è convocata in sede ordinaria e/o straordinaria, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da chi ne eserciti le funzioni, mediante comunicazione con raccomandata da spedire almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea, contenente l'ordine del giorno ed eventualmente anche la data della seconda convocazione diversa da quella della prima.

Nel caso della raccomandata a mano, il socio firmerà per ricevuta con indicazione della data di ritiro.

Le deleghe, rilasciate per iscritto a favore soltanto di altri soci e per una singola seduta, devono essere menzionate nel relativo verbale e conservate fra gli atti sociali.

ART.16 - L'Assemblea ordinaria sarà convocata:

- a) ogni anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale;
- b) tutte le altre volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario e quando ne sia fatta motivata richiesta scritta da tanti soci che disponghino di almeno un terzo dei voti.

ART.17 - All'Assemblea ordinaria compete:

1. approvare annualmente il bilancio e la destinazione degli utili di esercizio;
2. costituire i fondi per lo sviluppo tecnologico o per il potenziamento aziendale, eventualmente stabilendone la durata e comunque fissandone l'ammontare massimo, oppure erogati da enti pubblici e privati o esteri, nonchè ridurre od estinguere i fondi stessi;
3. determinare annualmente l'ammontare della tassa di ammissione per l'esercizio successivo a quello del quale approva il bilancio;
4. determinare di triennio in triennio il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e nominare i consiglieri;
5. nominare eventualmente i componenti del Collegio dei Sindaci, eleggere tra questi il Presidente e fissarne i compensi;

6. pronunciarsi sulla responsabilità degli Amministratori;

7. approvare regolamenti delle attività sociali, nonché quello arbitrale, predisposti dal Consiglio di Amministrazione, le venga sottoposto, ad eccezione di quelli per i quali la legge prescrive che la stessa assemblea abbia luogo in sede straordinaria.

E' di competenza dell'assemblea straordinaria deliberare le modifiche dello Statuto, anche al fine di adeguarlo ad eventuali futuri provvedimenti legislativi sulla cooperazione e sulla disciplina della mutualità, nonché deliberare in materia di scioglimento anche anticipato, proroga della cooperativa e nomina liquidatori con fissazione dei poteri.

ART.18 - Per verificare la validità della costituzione di ciascuna assemblea si conteggiano i voti dei quali i presenti sono portatori tanto in proprio quanto per delega.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati, a meno che la legislazione vigente non imponesse maggioranze qualificate. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Qualora l'assemblea abbia deliberato sul cambiamento dell'oggetto della società sull'aumento della responsabilità dei soci oppure sul trasferimento della sede sociale in altre località del territorio dello Stato, o sullo scioglimento anticipato o sulla fusione con altre cooperative, i soci dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla Società; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, o da quelli non intervenuti non oltre 15 giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione.

ART.19 - L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in sua assenza è presieduta dal Vice presidente e, in assenza di entrambi, dal più anziano di età tra i Consiglieri di amministrazione presenti.

ART.20 - L'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da persona designata dall'assemblea stessa.

In occasione di ogni seduta, il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario, che può non essere socio.

Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Spetta al Presidente la responsabilità di constatare la regolare composizione dell'assemblea e, in particolare, verificare la sussistenza delle circostanze indicate ai precedenti articoli.

Le modalità di votazione vengono stabilite di volta in volta

dalla stessa assemblea ma saranno sempre palesi.

ART.21 - E' assunta la deliberazione che riporta più di una metà dei voti esprimibili dai partecipanti.

Le deliberazioni dell'assemblea sono vincolanti per tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED AMMINISTRATORE UNICO

ART.22 - La Cooperativa è amministrata alternativamente da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Al Consiglio di Amministrazione ed all'amministratore unico spettano i più ampi poteri in ordine alla gestione sociale, ad eccezione di quelli che per legge o Statuto spettano all'Assemblea.

ART.23 - Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di soci variabile da tre a nove, fissato dall'Assemblea all'atto del rinnovo delle cariche. I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio nomina tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente e può nominare un comitato esecutivo, determinandone i compiti. Se viene a mancare un Consigliere di amministrazione, il Consiglio provvede a sostituirlo mediante cooptazione. Il nuovo nominato dura in carica fino alla successiva assemblea.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione e non ricevono compensi salvo che l'assemblea non deliberi diversamente.

La remunerazione degli amministratori investiti dei particolari incarichi in conformità dell'atto costitutivo è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Il Consiglio, inoltre può istituire comitati tecnici, stabilendone la composizione, le attribuzioni e gli eventuali compensi.

ART.24 - Il consiglio è convocato dal Presidente ogni volta che questi lo ritenga opportuno, ovvero che ne facciano richiesta almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

La convocazione sarà fatta con lettera raccomandata, o in caso di urgenza con telegramma, indicante la data, l'ora ed il luogo della convocazione, nonchè gli argomenti sui quali deliberare, ed entrambi i casi dovranno essere ricevuti da ciascun Consigliere, almeno cinque giorni prima della data in cui è stato fissato il Consiglio stesso.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Sono assunte le deliberazioni che riportano più della metà dei voti dei presenti. Le votazioni sono palesi.

Il Consigliere personalmente interessato deve astenersi dal voto. Il consigliere che, senza giustificato motivo, manca a più di tre sedute consecutive, può essere considerato

dimissionario.

ART. 25 - L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per il raggiungimento dell'oggetto sociale, e può quindi deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta solo eccezione per quelli riservati all'assemblea della Legge o dello Statuto.

In particolare all'Organo Amministrativo compete:

1. provvedere alla formazione delle proposte da sottoporre all'assemblea dei soci e curare l'esecuzione delle deliberazioni da essa adottate;
2. convocare le assemblee;
3. deliberare l'ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei soci;
4. deliberare l'ammontare della somma di iscrizione per i nuovi soci, prevista all'art. 6, lettera b);
5. predisporre i bilanci;
6. deliberare tutte le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari od immobiliari, utili al raggiungimento dell'oggetto sociale, comprese quelle ipotecarie, con facoltà di assentire alla iscrizione ed alla cancellazione di ipoteche, esonerando il Conservatore delle ipoteche da ogni responsabilità;
7. deliberare la partecipazione a organismi nonchè i compiti da delegare agli stessi da parte della Cooperativa;
8. contrarre prestiti ed aprire conti correnti presso Istituti di Credito;
9. deliberare la locazione e l'affitto, attivo o passivo, di immobili, nonchè l'acquisto di macchinari, strumenti, attrezzi, mezzi d'opera e quant'altro occorrente per il conseguimento dell'oggetto sociale;
10. assumere o licenziare impiegati, fissarne la retribuzione e le mansioni;
11. deliberare la nomina di un procuratore speciale per ogni singolo affare;
12. costituire comitati consultivi, chiamando eventualmente a farne parte anche estranei, stabilendone la composizione, le attribuzioni e gli eventuali compensi;
13. costituire filiali, uffici, recapiti e delegazioni nei vari Comuni e frazioni, nell'intero territorio nazionale;
14. deliberare su transazioni, arbitrati ed in materia di imposte e tasse, nonchè agire o resistere su controversie sia aventi l'Autorità giudiziaria che davanti a Tribunali Amministrativi, commissioni tributarie e Autorità Amministrative sia centrali che periferiche, comunali, provinciali e regionali, e per tutte in ogni ordine di grado. L'elencazione articolate delle attribuzioni non è tassativa per la interpretazione del primo comma del presente articolo.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 26 - La nomina del Collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477

c.c. nonchè quando la società emette strumenti finanziari non

partecipativi. Il Collegio sindacale, se nominato, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti per la prima volta nell'atto costitutivo ed in prosieguo dall'assemblea dei soci.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea. I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il collegio sindacale, ove nominato, esercita oltre al controllo sulla gestione ai sensi di legge, anche il controllo contabile e pertanto tutti i suoi membri devono rivestire le qualifiche previste dalle leggi vigenti.

Al Collegio Sindacale si applicano gli articoli 2404 e 2405 del c.c., delibera a maggioranza assoluta con diritto del sindaco dissenziente di far iscrivere a verbale i motivi del suo dissenso.

RAPPRESENTANZA LEGALE

ART.27 - Il presidente del Consiglio di Amministrazione o l'amministratore Unico, se nominato sono i legali rappresentanti della cooperativa nei confronti dei terzi e, in caso di impedimento del Presidente, lo è il Vice Presidente.

Nei confronti dei terzi la sottoscrizione del vice presidente fa fede dell'impedimento del presidente.

Il legale rappresentante è tenuto a dare esecuzione a tutte le delibere assunte dal consiglio di amministrazione in materie di rapporti tra cooperativa e terzi; egli quindi, a titolo esemplificativo, stipula contratti dei quali la cooperativa è parte, regola la rappresentanza negli organismi ai quali partecipa, conferisce procure e/o incarichi professionali a chi deve operare nell'interesse di questa.

TITOLO V - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART.28 - Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della cooperativa, l'assemblea nomina uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.

L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai Soci ed eventualmente i dividendi maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla L.31.1.1992 n.59.

TITOLO VI - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART.29 - Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci nonché tra società e soci in relazione al rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, purché compromissibili, verranno deferite ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni

Presidente del Collegio dei Dottori Commercialisti del luogo nel cui ambito ha sede la società. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società. Il Collegio Arbitrale deciderà a maggioranza entro centottanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero. Il collegio giudicherà secondo equità e senza formalità e il suo giudizio sarà inappellabile, salvo quanto disposto dal D.LGS. 17 gennaio 2003, n.5.

Firma del Notaio e impronta di sigillo

COPIA INFORMATICA CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO
CARTACEO, RILASCIATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DPR N. 445/2000
ATTO REGISTRATO PRESSO L'UFFICIO DELLE ENTRATE DI COMACCHIO
IN DATA 20/02/2006 AL NUMERO (in corso di rilascio) E BOLLO
ASSOLTO TRAMITE CAMERA DI COMMERCIO DI FERRARA
FE:AUT.N.6519/00/II DEL 21.7.2000